

Polizza n. «DATI\_POLIZZA\_\_polizza\_numero\_polizza»

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione, o qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7/B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente.
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto, con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio: a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza.
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  - 1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario espressamente in tale qualità;
  - 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1);
  - 3) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per in contratti degli altri rami con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Polizza n. «DATI\_POLIZZA\_\_polizza\_numero\_polizza»

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE**

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

**INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE/ASSICURATO**

Il sottoscritto **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**,  
iscritto in data **GG/MM/AAAA** con numero di iscrizione **XXXXXXXXXX** alla Sezione del registro Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, è responsabile dell'attività di intermediazione di **YODHA SRL**, con sede in Via G. Savelli 50 - 35129 Padova tel. 049 7359930 – indirizzo posta elettronica [info@yodha.it](mailto:info@yodha.it), iscritta in data 13/10/2014 con numero di iscrizione B000301813 alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è l'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), consultando il Registro Unico degli intermediari, è possibile verificare gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario presso il quale è stata fatta richiesta di adesione alla copertura assicurativa.

#### INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSE

**YODHA SRL** non è detentrica di alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in Imprese di Assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **YODHA SRL**.

**YODHA SRL** non è vincolata ad alcun obbligo contrattuale che le imponga di offrire esclusivamente i contratti di una o più Imprese di Assicurazione.

**YODHA SRL** non fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale.

È diritto del contraente richiedere la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali **YODHA SRL** ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

#### INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

- 1) In ottemperanza a quanto previsto dall'IVASS, i premi assicurativi pagati dal contraente a **YODHA SRL** e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, regolati per il tramite di **YODHA SRL**, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di **YODHA SRL**;
- 2) l'attività di intermediazione di **YODHA SRL** è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- 3) è facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto a **YODHA SRL**; qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di **YODHA SRL** nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da **YODHA SRL**;
- 4) permane la facoltà per il contraente/assicurato di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei Mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: [segreteria.fgs@consap.it](mailto:segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione di **YODHA SRL**, che non sia stato risarcito dalla stessa o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione della Responsabilità Civile di cui al punto 2);
- 5) in mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi, il pagamento del premio eseguito in buona fede a **YODHA SRL** o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005, **NON HA EFFETTO LIBERATORIO** nei confronti del Contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa, o in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
- 6) Il Contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto a [yodha@pec.yodha.it](mailto:yodha@pec.yodha.it). Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario. Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione. In caso di accordo di collaborazione tra più intermediari, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.

Padova, «DATI\_POLIZZA\_polizza\_data\_effetto»